

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5642

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
**(TERZI DI SANT'AGATA)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO  
**(CANCELLIERI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
**(SEVERINO DI BENEDETTO)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(GRILLI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011

*Presentato l'11 dicembre 2012*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan sancisce l'impegno dei due Paesi a rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza al fine di prevenire e contrastare il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.

L'intesa, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi.

Il contesto internazionale pone l'attenzione sulla necessità di una collaborazione

nel contrasto del traffico illecito delle sostanze stupefacenti e delle attività connesse della criminalità organizzata, per garantire la sicurezza e il benessere della comunità internazionale.

Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali e di quanto stabilito nell'Accordo stesso.

L'atto internazionale contiene, innanzitutto, una definizione dei termini: stupefacenti, sostanze psicotrope, precursori chimici e droghe (articolo 1); individua, poi, l'ambito di applicazione della cooperazione (articolo 2).

Si sottolinea, a tale proposito, che esiste una proliferazione di laboratori di raffinazione mobili, allocati nelle più remote aree di confine dell'Afghanistan, nonché un flusso di precursori chimici, che vi giungono dai confini pakistani e dai Paesi centro-asiatici, che rende necessaria l'attività di monitoraggio e controllo per evitare la diversione verso i mercati illeciti.

L'Accordo sancisce, quindi, l'impegno a promuovere la cooperazione in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e di precursori chimici, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici dei due Paesi, con esclusione di aspetti legati alla assistenza giudiziaria penale e all'extradizione, nonché dagli obblighi internazionali (articolo 3).

Seguono le disposizioni che definiscono le aree di intervento, con particolare attenzione alla prevenzione, allo studio e analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, alla eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento, alle tecniche investigative, all'informazione aggiornata sulle norme e sulle procedure operative (articolo 4). Sono individuate le modalità di attuazione della cooperazione, quali lo scambio delle informazioni, l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecni-

che investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, le attività di formazione e di addestramento, anche attraverso lo scambio di esperti.

Si tiene conto della normativa e delle procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni e utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 (articolo 5).

L'Accordo indica le procedure per l'esecuzione delle richieste di cooperazione, individuandone i requisiti formali e sostanziali (articolo 6), e il rifiuto delle medesime (articolo 7), con particolare attenzione alla tutela delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 8).

Sono, poi, stabilite le modalità di ripartizione tra i due Paesi degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo (articolo 9).

Gli organismi preposti all'applicazione dell'Accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale per i servizi antidroga;

per la Repubblica islamica dell'Afghanistan: il Ministero per le attività antidroga — Direzione nazionale della sicurezza e il Ministero dell'interno (articolo 10).

L'Accordo prevede strumenti di verifica della sua efficacia, attraverso l'organizzazione di gruppi di lavoro congiunti e incontri (articolo 11), disposizioni sulla soluzione di eventuali controversie in ordine all'interpretazione e all'applicazione dell'atto, da risolversi tramite negoziati e incontri tra le Parti (articolo 12), procedure per la revisione (articolo 13) e disposizioni sull'entrata in vigore (articolo 14).

Il testo pattizio ha una durata quinquennale prorogabile, tacitamente, per uguali periodi, salvo preavviso scritto di una delle Parti, tramite canali diplomatici, almeno sei mesi prima della scadenza.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni)

L'attuazione dell'Accordo internazionale di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, comporta i seguenti oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ai sotto indicati articoli.

### Art. 4, punto 4

Le parti concordano che la collaborazione e la cooperazione per la prevenzione ed il contrasto al traffico illecito di droghe si effettuerà anche attraverso la programmazione di corsi di formazione e addestramento al personale preposto all'attività antidroga. Al riguardo, si prevede di attivare due corsi di formazione all'anno a beneficio della polizia afghana, per 10 giorni ciascuno, per un numero massimo di 10 frequentatori.

#### costo di due corsi per 10 giorni ciascuno per 10 frequentatori

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| - oneri alloggio e vitto    | € 30.000,00        |
| - oneri materiale didattico | € 1.000,00         |
| - oneri docenti             | € 3.000,00         |
| - oneri interpretariato     | € 6.000,00         |
| <b>Totale</b>               | <b>€ 40.000,00</b> |

### Art. 4, punto 6

Al fine di attuare la cooperazione reciproca, i due Paesi contraenti prevedono la partecipazione a corsi, seminari ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale. Per tale scopo si prevede di organizzare in Afghanistan un corso all'anno per 10 giorni con un team addestrativo composto da cinque rappresentanti italiani della Polizia di Stato, due con la qualifica dirigenziale e tre con la qualifica direttiva. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

#### delegazione italiana

|   |                    |
|---|--------------------|
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n. 2 dirigenti) | € 895,20           |
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n.3 direttivi)  | € 1.266,30         |
| - albergo (euro 150 x n.5 unità x n.9 notti)              | € 6.750,00         |
| - biglietti aereo A/R + 5% (euro 1.260 x n.5 unità)       | € 6.300,00         |
| <b>Totale</b>   | <b>€ 15.211,50</b> |

### Art. 5, punto 1

Le parti concordano che la cooperazione si realizzerà anche attraverso lo scambio di informazioni. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan quattro rappresentanti italiani della Polizia di Stato, due con la qualifica dirigenziale e due con la qualifica direttiva, per un massimo di otto giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

#### delegazione italiana

|   |            |
|---|------------|
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n. 2 dirigenti) | € 716,16   |
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n.2 direttivi)  | € 675,36   |
| - albergo (euro 150 x n.4 unità x n.7 notti)              | € 4.200,00 |
| - biglietti aereo A/R + 5% (euro 1.260 x n.4 unità)       | € 5.040,00 |

Totale € 10.631,52

**Art. 5, punto 2**

Le parti si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione nell'esecuzione di speciali tecniche investigative. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno tre rappresentanti italiani della Polizia di Stato, con la qualifica direttiva, per un massimo di sette giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

**delegazione italiana**

|  |                    |
|--|--------------------|
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n.3 direttivi) | € 886,41           |
| - albergo (euro 150 x n.3 unità x n.6 notti)             | € 2.700,00         |
| - biglietti aereo A/R + 5% (euro 1.260 x n.3 unità)      | € 3.780,00         |
| Totale   | <b>€ 7.366,41</b>  |
| <b>Costo totale per due missioni all'anno</b>            | <b>€ 14.732,82</b> |

**Art. 5, punto 3**

Le parti concordano che la cooperazione si realizzerà anche attraverso la costituzione di gruppi di lavoro comuni e lo scambio di esperti. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno due rappresentanti italiani della Polizia di Stato, uno con la qualifica dirigenziale e uno con la qualifica direttiva, per un massimo di quattro giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

**delegazione italiana**

|   |                   |
|---|-------------------|
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n. 1 dirigenti) | € 179,04          |
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n.1 direttivi)  | € 168,84          |
| - albergo (euro 150 x n.2 unità x n.3 notti)              | € 900,00          |
| - biglietti aereo A/R + 5% (euro 1.260 x n.2 unità)       | € 2.520,00        |
| Totale  | <b>€ 3.767,88</b> |
| <b>Costo totale per due missioni all'anno</b>             | <b>€ 7.535,76</b> |

**Art. 5, punto 4**

Le parti concordano che per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione si potranno organizzare riunioni periodiche. Per tale scopo si prevede di inviare in Afghanistan due volte l'anno tre rappresentanti italiani della Polizia di Stato, uno con la qualifica dirigenziale e due con la qualifica direttiva, per un massimo di cinque giorni. Ai sensi dell'articolo 9 del presente Accordo, le spese di missione di vitto e di alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato contraente saranno sostenute dal Paese di appartenenza.

**delegazione italiana**

|   |                    |
|---|--------------------|
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n. 1 dirigenti) | € 223,80           |
| - diaria giornaliera ridotta di un terzo (n.2 direttivi)  | € 422,10           |
| - albergo (euro 150 x n.3 unità x n.4 notti)              | € 1.800,00         |
| - biglietti aereo A/R + 5% (euro 1.260 x n.3 unità)       | € 3.780,00         |
| Totale  | <b>€ 6.225,90</b>  |
| <b>Costo totale per due missioni all'anno</b>             | <b>€ 12.451,80</b> |

**Art. 6 e 7**

Gli oneri relativi risultano essere compresi nelle ordinarie attività d'istituto e non comportano, quindi, spese aggiuntive; ad ogni modo giova rammentare che l'eventuale richiesta non presuppone

necessariamente la realizzazione della stessa, stante il potere discrezionale comunque riconosciuto alle Parti (vds articolo 7, comma 4).

#### Art. 10

Le modalità e i punti di contatto saranno riconducibili principalmente ai canali Interpol nonché all'Esperto per la Sicurezza presso l'Ambasciata d'Italia a Kabul, entrambi considerati tra le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e che non rappresentano, quindi, oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 11

La verifica e a valutazione dello stato di attuazione dell'Accordo di cui all'oggetto verrà effettuata durante le riunioni già previste dall'art. 5, punto 3, i cui oneri sono già stati stimati.

#### Oneri complessivi dell'accordo

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 100.563,00 a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri di cui al presente accordo relativi al numero dei funzionari, alle riunioni, ai corsi e alla loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del predetto accordo.


Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del D.L. 223/2006 che riduce del 20% l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30% sulla stessa, prevista dall'art. 3 del R.D. del 3 giugno 1926 n. 941 e dei parametri di cui al D.M. del 13 gennaio 2003.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito



POSITIVO       NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



6 NOV. 2012

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
- INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
- INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
- SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
- SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori.

B)

Amministrazione o altro soggetto proponente

Ministero Affari Esteri

Amministrazione competente

Ministero Affari Esteri, Ministero dell'Interno

C) TIPOLOGIA DELL' ATTO

|                            | NUMERO |
|----------------------------|--------|
| Schema Decreto Legge       |        |
| Schema Disegno di Legge    | X      |
| Atto Parlamentare          |        |
| Schema Decreto Legislativo |        |
| Schema D.P.R.              |        |

D)

|                | NUMERO | PROPONENTE |
|----------------|--------|------------|
| Emendamento    |        |            |
| Subemendamento |        |            |

E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

| Articolo | Comma   |
|----------|---------|
| 4        | punto 4 |
| 4        | punto 6 |
| 5        | punto 1 |
| 5        | punto 2 |
| 5        | punto 3 |
| 5        | punto 4 |
|          |         |
|          |         |

PER LA COPERTURA:

| Articolo | Comma |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

| Articolo | Comma |
|----------|-------|
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |
|          |       |

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

| SI | NO |
|----|----|
|    | x  |

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La quantificazione degli effetti finanziari (e relativi calcoli) deve essere eseguita separatamente per ciascuna disposizione del testo normativo proposto

A) Descrizione sintetica dell'articolo 4, punti 4 e 6 e dell'articolo 5, punti 1, 2, 3 e 4

Art. 4, punto 4: corsi di formazione e addestramento;  
Art. 4, punto 6: partecipazione a corsi, seminari ed incontri;  
Art. 5, punto 1: scambio di informazioni;  
Art. 5, punto 2: esecuzione di speciali tecniche investigative;  
Art. 5, punto 3: scambio di esperti;  
Art. 5, punto 4: riunioni periodiche.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

|  |                             |                          |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------|--------------------------|

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C. 1)

Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

diaria di missione all'estero - applicazione del decreto 13 gennaio 2003 del MEF - biglietti aerei e pernottamento sulla base dei prezzi vigenti - corso di addestramento

C. 2)

Metodologia di calcolo

calcoli logico - matematici secondo gli elementi in possesso dell'Amministrazione

e/o

C. 3)

Altre modalità di quantificazione e valutazione

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

**D) Effetti finanziari**  
**SEZIONE II**  
**Tabella I**

A carico dello Stato

| Articolo .....<br>Chiave                       | Anno 2012 |          |        |         | Anno 2013 |          |        |         | Anno 2014 |       |          |         | A regime | Anno terminale |          |  |
|--|-----------|----------|--------|---------|-----------|----------|--------|---------|-----------|-------|----------|---------|----------|----------------|----------|--|
|  | Corrente  |          | c/Cap. |         | Corrente  |          | c/Cap. |         | Corrente  |       | c/Cap.   |         |          |                |          |  |
|  | Annuale   | Perm.    | L.I.   | Annuale | Annuale   | Perm.    | L.I.   | Annuale | Annuale   | Perm. | L.I.     | Annuale |          |                | L.I.     |  |
| Art. 4, punti 4 e 6, art. 5, punti 1, 2, 3 e 4 |           | -100.563 |        |         |           | -100.563 |        |         |           |       | -100.563 |         |          |                | -100.563 |  |
| Totale effetti finanz. negativi                |           | -100.563 |        |         |           | -100.563 |        |         |           |       | -100.563 |         |          |                | -100.563 |  |
| Totale effetti finanz. positivi                |           |          |        |         |           |          |        |         |           |       |          |         |          |                |          |  |

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

| Articolo .....<br>Chiave        | Anno 1   |       | Anno 2  |       | Anno 3   |       | A regime | Anno terminale |
|---------------------------------|----------|-------|---------|-------|----------|-------|----------|----------------|
|                                 | Corrente |       | c/Cap.  |       | Corrente |       |          |                |
|                                 | Annuale  | Perm. | Annuale | Perm. | Annuale  | Perm. |          |                |
|                                 |          |       |         |       |          |       |          |                |
| Totale effetti finanz. negativi |          |       |         |       |          |       |          |                |
| Totale effetti finanz. positivi |          |       |         |       |          |       |          |                |

spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con



**Tabella 2 bis**  
**RIPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI**

| Articolo .....<br>Comma.....             | Anno 1   |       |        | Anno 2   |       |        | Anno 3   |       |        | Anno 4   |       |        | Anno 5   |       |        |
|--|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|
|  | Corrente |       | c/Cap. |
|  | Annuale  | Perm. | L.I.   |
| Totale effetti finanz. negativi          |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale effetti finanz. positivi          |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale generale effetti finanz. negativi |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale generale effetti finanz. positivi |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |

A. carico dello Stato

| Articolo .....<br>Comma.....             | Anno 6   |       |        | Anno 7   |       |        | Anno 8   |       |        | Anno 9   |       |        | Anno 10  |       |        |
|--|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|----------|-------|--------|
|  | Corrente |       | c/Cap. |
|  | Annuale  | Perm. | L.I.   |
| Totale effetti finanz. negativi          |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale effetti finanz. positivi          |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale generale effetti finanz. negativi |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |
| Totale generale effetti finanz. positivi |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |          |       |        |

In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III**  
**MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**  
**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

|  | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
|--|-----------|-----------|-----------|
| <b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO</b><br>(come da Tab. 2) | -100.563  | -100.563  | -100.563  |

**MODALITA' DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

|                              | Anno 2012 | Anno 2013 | Anno 2014 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Tabella A</b>             |           |           |           |
| Ministero Affari Esteri      | 100.563   | 100.563   | 100.563   |
| Ministero XYZ                |           |           |           |
| Ministero XYZ                |           |           |           |
| <b>Tabella B</b>             |           |           |           |
| Ministero XYZ                |           |           |           |
| Ministero XYZ                |           |           |           |
| Ministero XYZ                |           |           |           |
| <b>Totale fondi speciali</b> | 100.563   | 100.563   | 100.563   |

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

| Legge   | Articolo | Comma | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|---|----------|-------|--------|--------|--------|
|   |          |       |        |        |        |
|   |          |       |        |        |        |
|   |          |       |        |        |        |
|   |          |       |        |        |        |
|   |          |       |        |        |        |
| <b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b> |          |       |        |        |        |

**C) Nuove o maggiori entrate**

| Legge                                  | Articolo | Comma | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|--|----------|-------|--------|--------|--------|
|  |          |       |        |        |        |
|  |          |       |        |        |        |
|  |          |       |        |        |        |
|  |          |       |        |        |        |
| <b>Totale Nuove o maggiori entrate</b> |          |       |        |        |        |

|                                 |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|---------|
| <b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b> | 100.563 | 100.563 | 100.563 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

|  | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|--|--------|--------|--------|
| TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A.<br>(come da Tab. 2) |        |        |        |

**MODALITA' DI COPERTURA:**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato |  |  |  |
|--|--|--|--|

**B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| -  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente |  |  |  |

**C) Minori spesa per il bilancio dell'Ente**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| -  |  |  |  |
| -  |  |  |  |
| Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente |  |  |  |

|                          |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|
| TOTALE COPERTURA (A+B+C) |  |  |  |
|--------------------------|--|--|--|

**SEZIONE IV**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

Tale sezione va compilata a cura dell'Amministrazione proponente, ai sensi dell'articolo 17, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**Descrizione sintetica**

|  |
|--|
|  |
|--|

**SEZIONE V****EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

|                                 | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|
| Saldo netto da finanziare       |        |        |        |
| Fabbisogno di cassa del settore |        |        |        |
| Indebitamento netto             |        |        |        |

Note:

|  |
|--|
|  |
|--|

TIMBRO DI VERIFICA DELLA  
RELAZIONE TECNICA, DATA E FIRMA  
DEL RAGIONIERE GENERALE DELLO  
STATO



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'intesa, in piena coerenza con gli obiettivi del Governo, risponde all'esigenza di rafforzare la collaborazione e la reciproca assistenza, al fine di prevenire e di contrastare il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.

L'obiettivo che l'Accordo si pone, in mancanza di un accordo quadro di riferimento, è creare uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al narcotraffico, in un contesto internazionale estremamente delicato.

La collaborazione è fondamentale per la sicurezza e il benessere della comunità internazionale. L'Afghanistan ha una realtà particolare: le aree più remote di confine registrano un proliferare di laboratori mobili di raffinazione, nonché la presenza di immigrati con esperienza nel settore chimico, che fanno presumere un collegamento a mercati illeciti. Il flusso di precursori chimici non controllabili che giungono nel Paese, attraverso le frontiere pakistane e dei Paesi centro-asiatici, sollecita l'attenzione sul controllo circa il rischio di una probabile diversione verso il mercato illecito. A ciò si aggiunga l'aumento della estensione delle coltivazioni di *cannabis indica*, che fanno dell'Afghanistan uno dei maggiori produttori al mondo di sostanze cannabinoidi.

L'intesa mira a realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta al narcotraffico ben strutturata, in modo da renderla più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi.

Al fine di conseguire i predetti obiettivi, le Parti si impegnano a cooperare attraverso scambio di informazioni, tecniche investigative, studio, ricerca e analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, per pianificare mirate strategie di intervento.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiamano:

la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante « Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »;

la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »;

la legge 5 novembre 1990, n. 328, recante « Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 »;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il « Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ».

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'atto non incide sulle leggi e sui regolamenti vigenti, in quanto le materie e gli istituti previsti rientrano nelle normali attribuzioni degli organi nazionali competenti all'esecuzione dell'Accordo.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali e, rientrando esso nelle fattispecie previste dall'articolo 80 della Costituzione, è necessaria una legge di autorizzazione alla ratifica.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'Accordo rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h*), della Costituzione e non incide sulle competenze delle regioni ovvero degli enti locali.

*6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'Accordo non confligge con l'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto fa riferimento alla collaborazione di polizia tra i due Paesi, riservata alla competenza statale.

*7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È *in itinere* la modifica del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per adeguamento alla disciplina europea, in relazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria per l'anno 2009) per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento della normativa interna ai regolamenti comunitari in tema di precursori di droga. Si tratta, in particolare, della modifica dell'articolo 70 del citato testo unico, che tiene conto del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio di precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi, e del regolamento (CE) n. 273/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE 2. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, in quanto riguarda la cooperazione bilaterale in materia di polizia, riservata alle competenze nazionali.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono in corso procedure di infrazione in materia. È stata definita, con sentenza in data 29 luglio 2010, la procedura di infrazione, a seguito del ricorso per inadempimento, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, presentato dalla Commissione europea, per mancata adozione delle misure nazionali necessarie di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 111/2005. Al

riguardo, si precisa che con la legge comunitaria 2009 (articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96), il Governo è stato delegato ad adeguare la normativa interna ai regolamenti comunitari in materia di precursori di droga.

*12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'Accordo tiene conto delle disposizioni contenute nella Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971, della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000, e Protocolli annessi. L'Accordo, peraltro, riafferma i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché nella dichiarazione politica e nel piano di azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal segmento di alto livello della Commissione stupefacenti il 12 marzo 2009. I citati atti sono richiamati nel preambolo dell'Accordo.

*13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

*14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

*15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Intese atte a regolamentare la cooperazione di polizia sono stipulate anche da altri Stati membri.

### PARTE 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'Accordo non reca nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Il testo dell'Accordo fa corretto riferimento ad atti aventi rilevanza internazionale. Viene, inoltre, effettuato un rinvio generico alla legislazione nazionale vigente, quale cornice entro la quale devono muoversi tutte le attività previste dall'Accordo medesimo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato effettuato ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto non sono state introdotte modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano esservi deleghe sulle tematiche oggetto del provvedimento.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'entrata in vigore dell'Accordo non implica la necessità di adottare misure di adeguamento amministrativo.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione degli affari esteri.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

## SEZIONE I: IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI.

*A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il presente Accordo si ispira alla Convenzione unica sugli stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 21 febbraio 1971; alla Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000.

L'Accordo riafferma i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché nella dichiarazione politica e nel piano di azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal segmento di alto livello della Commissione stupefacenti il 12 marzo 2009.

Il quadro normativo è quello riferito all'attività delle Forze di polizia. Più nello specifico si richiama:

la legge 15 gennaio 1991, n. 16, recante « Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'interno per il potenziamento dell'attività antidroga »;

la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 »;

la legge 5 novembre 1990, n. 328, recante « Ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope con annesso atto finale e raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988 »;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

*B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata della citazione delle relative fonti di informazione.*

L'assenza di un accordo quadro di riferimento ha determinato la necessità di stipulare il presente atto pattizio per regolamentare la collaborazione operativa e intensificare i rapporti di collaborazione con gli omologhi organismi afgani, impegnati nella prevenzione e nel contrasto del traffico di illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori.

*C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il traffico internazionale illecito di sostanze stupefacenti e la necessità di un controllo dell'uso nel mercato illecito dei casi precursori costituisce un problema planetario. Il contesto internazionale richiede un'intensificazione della collaborazione, specie in aree strategiche per il controllo del narcotraffico. L'Afghanistan registra una proliferazione dei laboratori di raffinazione mobili, allocati nelle aree più remote di confine; nelle province del sud-ovest del Paese, ove vi è una radicata presenza di talebani e organizzazioni criminali, tra l'altro, insistono enormi estensioni di coltivazioni di oppio. Vi è il rischio, inoltre, che i proventi ricavati dalle attività illecite collegate al traffico di stupefacenti e droghe possano essere impiegati in attività eversive, terroristiche e criminali.

*D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione bilaterale di polizia, da tempo avviata tra i due Paesi, e di rendere la stessa più aderente alle attuali esigenze di sicurezza, favorendo così l'apertura per lo sviluppo di nuove prospettive di collaborazione in un'area di particolare interesse strategico.

Nell'atto internazionale sono disciplinate le modalità di attuazione della cooperazione che prevede, quali forme applicative, lo scambio delle informazioni e l'adozione delle misure necessarie per l'esecuzione di speciali tecniche investigative.

Le richieste di cooperazione costituiranno gli indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi che l'Accordo si pone.

*E) Indicazione delle categorie di soggetti pubblici e privati destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti dell'Accordo sono le amministrazioni e le strutture nazionali già titolari delle attribuzioni necessarie per la sua attuazione e operanti nei settori in esame. Le disposizioni, inoltre, produrranno vantaggi per la collettività, in relazione a una più elevata qualità dei controlli a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici.

## SEZIONE II: PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

I negoziati per la definizione di un accordo in materia di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto del traffico illecito di stupefacenti, di sostanze psicotrope e precursori chimici hanno avuto inizio nel mese di

febbraio 2009, su proposta del Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Direzione centrale per i servizi antidroga.

### SEZIONE III: VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO.

L'intesa si è resa necessaria per creare uno strumento giuridico per regolamentare la cooperazione operativa di polizia, in mancanza di un accordo quadro.

### SEZIONE IV: VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la Controparte.

### SEZIONE V: GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

#### *A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

Il metodo utilizzato è stato comparativo con analoghi accordi con altri Paesi che si sono dimostrati efficaci nel tempo.

#### *B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Non sussistono svantaggi. L'opzione prescelta comporta vantaggi netti per gli omologhi organismi dei due Paesi, destinatari diretti dell'Accordo, in quanto viene definito un quadro giuridico più preciso e adeguato, quale cornice entro la quale viene svolta la cooperazione bilaterale nel settore della sicurezza. Esso presenta, altresì, vantaggi per i cittadini dei due Paesi, in relazione alle finalità dell'Accordo, connesse al rafforzamento dell'azione di contrasto del traffico illecito di stupefacenti, droghe e precursori chimici, con riflessi positivi sulla sicurezza pubblica.

#### *C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti e indiretti.*

I destinatari diretti dell'Accordo, che corrispondono agli organi preposti all'attuazione, si scambiano informazioni, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni criminali.

*D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a nessuna comparazione per i motivi di cui alla sezione IV.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non sussistono condizioni o fattori esterni, attualmente prevedibili, che possano incidere sulla corretta attuazione del provvedimento. L'Accordo non produrrà impatto sull'organizzazione dell'Amministrazione in quanto le materie e gli istituti previsti nell'atto internazionale rientrano nelle normali attribuzioni degli organi internazionali competenti alla sua esecuzione.

L'Accordo prevede una spesa che è stata coperta mediante il ricorso al fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri.

**SEZIONE VI: INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE.**

L'intervento regolatorio — che attiene, prioritariamente, alla materia di sicurezza pubblica — potrà incidere positivamente sul mercato, soprattutto sotto il profilo della competitività, in relazione agli attesi riflessi positivi, connessi al rafforzamento della cooperazione bilaterale nel contrasto della criminalità organizzata.

**SEZIONE VII: MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**

*A) Soggetti responsabili dell'intervento regolatorio.*

I soggetti preposti all'applicazione dell'accordo sono:

per la Repubblica italiana: il Ministero dell'interno — Dipartimento della pubblica sicurezza — Direzione centrale per i servizi antidroga;

per la Repubblica islamica dell'Afghanistan: il Ministero dell'interno e il Ministero per le attività antidroga — Direzione nazionale della sicurezza.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio.*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero dell'interno seguirà l'esecuzione e l'effettiva attuazione dell'Accordo, con la verifica diretta, attraverso i propri uffici coinvolti, delle informazioni scambiate e delle attività effettivamente espletate.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e per l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

A cura del Ministero dell'interno, con cadenza biennale, si procederà alla relazione di verifica dell'impatto della regolamentazione, che terrà conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti, anche a seguito degli esiti delle riunioni dei gruppi di lavoro congiunti e degli incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi ovvero ogni volta che si riterrà necessario incontrarsi, per migliorare l'efficacia della cooperazione e per la verifica dell'effettivo aumento delle richieste di cooperazione di polizia.

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a Roma il 2 giugno 2011.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 100.563 a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monito-

raggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma « Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica » e, comunque, della missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 4.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Camera dei Deputati  
12/11/2009

**ACCORDO DI COOPERAZIONE  
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELL'AFGHANISTAN IN MATERIA DI  
PREVENZIONE E CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI  
STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E LORO PRECURSORI**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica dell'Afghanistan, di seguito denominati "Parti",

**CONSAPEVOLI** che la coltivazione, produzione, fabbricazione, traffico e consumo illeciti di stupefacenti e sostanze psicotrope, di seguito denominate "droghe", costituiscono un grave pericolo per la salute, la sicurezza ed il benessere delle popolazioni;

**CONVINTI** della necessità di migliorare la collaborazione internazionale al fine di intensificare l'attività di monitoraggio e controllo dei precursori chimici per evitare il divvio dal mercato lecito a quello illecito;

**COSCIENTI** che i proventi derivanti dal traffico illecito di droghe e di precursori chimici contribuiscono in maniera rilevante a rafforzare il potere delle organizzazioni criminali, mettendo in serio pericolo lo stato di diritto e lo sviluppo dell'economia lecita;

**TENUTO CONTO** delle disposizioni contenute nella Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 30 marzo 1961, così come emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972; della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 21 febbraio 1971; della Convenzione contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988; della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, firmata a Palermo il 12 dicembre 2000 e Protocolli annessi;

**NELL'INTERESSE** reciproco a collaborare per individuare e disarticolare le organizzazioni criminali dedite al traffico illecito di droghe e precursori chimici;

**RIAFFERMANDO** la volontà delle Parti a collaborare con le organizzazioni internazionali e regionali competenti, ed in particolare con le Nazioni Unite;

**RIAFFERMANDO** i principi adottati nella sessione straordinaria dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sugli stupefacenti, tenutasi nel giugno 1998, nonché la dichiarazione politica ed il piano d'azione sulla cooperazione internazionale in vista di una strategia integrata ed equilibrata di lotta contro il problema mondiale della droga, adottati dal Segmento di Alto Livello della Commissione Stupefacenti il 12 marzo 2009;



**TENUTI PRESENTI** i principi di sovranità, eguaglianza, mutuo rispetto, responsabilità condivisa e reciprocità degli Stati;

**DESIDEROSI** di consolidare ulteriormente i rapporti di amicizia esistenti tra i due Paesi:

convengono quanto segue:

### **Articolo 1** **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo con il termine "droghe" si intendono:

1. Le sostanze stupefacenti, ossia qualunque sostanza, naturale o sintetica, indicata nelle Tabelle I e II della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, emendata dal Protocollo del 1972.
2. Le sostanze psicotrope: qualunque sostanza, naturale o sintetica, o qualunque materiale naturale indicato nelle Tabelle I, II, III e IV della Convenzione Unica sulle Sostanze Psicotrope del 1971.

Con il termine "precursori chimici" si intendono le sostanze che vengono utilizzate per la produzione, fabbricazione e/o preparazione di stupefacenti e sostanze psicotrope illecite.

### **Articolo 2** **Ambito di applicazione**

La cooperazione tra le Parti comprenderà, oltre alle sostanze definite nell'art. 1, anche le droghe sintetiche conosciute e quelle che si produrranno in futuro, nonché qualsiasi altra sostanza stupefacente, psicotropa o precursore chimico dichiarato illegale dai competenti Organismi Internazionali e considerato tale anche dalle normative vigenti nei due Paesi.



**Articolo 3****Oggetto**

1. Le Parti si impegnano a promuovere e a realizzare efficaci forme di collaborazione e cooperazione nelle attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe, nonché nella lotta alle organizzazioni criminali in esso coinvolte.
2. Le parti si impegnano a scambiarsi reciproca assistenza e collaborazione nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici e dagli obblighi internazionali assunti da entrambi i Paesi.
3. La collaborazione prevista nel presente Accordo non riguarda aspetti legati all'assistenza giudiziaria in materia penale e all'extradizione.

**Articolo 4****Aree di Cooperazione**

Al fine di conseguire gli obiettivi del presente Accordo, le Parti promuoveranno la cooperazione nelle seguenti aree:

1. Prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori chimici.
2. Studio, ricerca ed eventuale analisi congiunta sulle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, ed eventuale pianificazione di mirate strategie di intervento.
3. Costante e reciproco aggiornamento su fenomeni delittuosi legati al traffico illecito ed all'abuso di droga che possano in qualche modo interessare l'altra Parte.
4. Formazione ed addestramento del personale preposto alle attività antidroga.
5. Nuove metodologie tecnico/scientifiche e di investigazione per contrastare efficacemente il crimine organizzato internazionale dedito al traffico illecito di droghe, di precursori e sostanze chimiche di base.



6. Partecipazione a corsi, seminari, conferenze ed incontri su tematiche di reciproco interesse istituzionale.
7. Reciproco e costante aggiornamento sull'introduzione nei rispettivi Paesi di nuove norme e procedure operative in materia di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droghe e precursori chimici, crimine organizzato, riciclaggio e reimpiego dei capitali di illecita provenienza, sequestro e confisca di beni e utilità.
8. Qualunque altro ambito di reciproco interesse individuato e concordato tra le Parti.

#### **Articolo 5** **Modalità di cooperazione**

La cooperazione tra le Parti, ai sensi del presente Accordo, sarà realizzata nelle seguenti forme:

1. Scambio sistematico e dettagliato, su richiesta o d'iniziativa, di informazioni, anche di natura operativa, su:
  - situazione della droga nei rispettivi Paesi e valutazione della minaccia criminale;
  - nuovi tipi di droghe apparse sul mercato, comprese quelle sintetiche;
  - luoghi e metodi di produzione e fabbricazione;
  - canali e mezzi usati per il trasporto, nonché sulle modalità di occultamento;
  - gruppi criminali locali ed internazionali dediti al traffico illecito di droghe e loro precursori, nonché al riciclaggio dei relativi proventi: struttura, organizzazione, affiliati, modus operandi, ambiti criminali di interesse, eventuali punti di criticità delle organizzazioni stesse;
  - strumenti legislativi, nonché mezzi tecnici e scientifici utili ai fini di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto al traffico illecito di droga e di precursori chimici;
  - stato della minaccia criminale;



- persone fisiche, società ed Enti sospettati di coinvolgimento in traffico internazionale di droga e di precursori chimici, di reciproco interesse;
  - luoghi di provenienza, fonti di approvvigionamento, modalità di trasporto, occultamento ed impiego illecito di precursori chimici;
  - normativa e procedure vigenti nei due Paesi in materia di sequestro e confisca di beni ed utilità derivanti dal traffico illecito di droghe, anche alla luce delle innovazioni introdotte in campo internazionale dalla richiamata Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato transnazionale firmata a Palermo il 12 dicembre 2000;
  - formazione del personale della polizia antinarcoctici, anche sull'utilizzo di tecnologie e mezzi, compresi quelli informatici, telematici e di laboratorio, per monitorare luoghi e persone che si ritiene possano essere coinvolti nei reati previsti dal presente Accordo;
  - impiego di unità cinofile, attrezzature scientifiche e mezzi tecnici per l'individuazione ed il sequestro di droghe occultate su persone e mezzi di trasporto terrestre, aereo e marittimo.
2. Le Parti, inoltre, si impegnano a prestarsi reciproca collaborazione:
- nell'esecuzione di speciali tecniche investigative, come le consegne controllate e le operazioni sotto-copertura;
  - nell'eventuale assistenza tecnica e giuridica da parte di esperti delle due Parti;
  - nello scambio, in caso di necessità, di campioni e risultati di analisi delle droghe sequestrate allo scopo di individuare luoghi ed organizzazioni criminali ai quali far risalire le responsabilità della produzione e del traffico illecito.
3. Costituzione di gruppi di lavoro comuni e scambio di esperti.



4. Organizzazione di riunioni periodiche, per una valutazione congiunta dello stato della collaborazione e per la predisposizione di eventuali strategie e piani d'intervento specifici per arginare i traffici di droga, nonché individuare e disarticolare le reti criminali di traffico.
5. Eventuali ulteriori modalità di cooperazione concordate tra le Parti.

#### **Articolo 6**

#### **Richieste di Cooperazione ed Assistenza**

1. Le richieste di cooperazione ed eventuale assistenza nella realizzazione delle attività previste nel presente Accordo saranno formulate per iscritto, nelle lingue: italiano o inglese per le richieste/riscontri formulate dalle Autorità afgane; in dari o inglese, per quelle prodotte dalle Autorità italiane.
2. Le richieste saranno inoltrate agli Organismi indicati dalle Parti e menzionati all'articolo 10 del presente Accordo.
3. Nei casi d'urgenza, le richieste potranno essere inoltrate anche in forma verbale, ma dovranno essere confermate per iscritto nel più breve tempo possibile.
4. Le richieste di cooperazione dovranno contenere:
  - denominazione dell'Organismo richiedente;
  - denominazione dell'Organismo richiesto;
  - motivi e scopo della richiesta, accompagnati da una breve esposizione del "caso";
  - qualunque altra informazione che possa contribuire a meglio comprendere e quindi riscontrare la richiesta.



**Articolo 7**  
**Esecuzione delle richieste**

1. La Parte richiesta può domandare all'altra Parte dati aggiuntivi qualora necessari per eseguire la richiesta stessa.
2. Le richieste di cooperazione saranno eseguite dall'Organismo competente della Parte richiesta nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui essa non possa essere eseguita con la premura dovuta, la Parte richiesta ne informerà la Parte richiedente, precisando le eventuali difficoltà.
3. Qualora la Parte richiesta non abbia competenza per l'esecuzione della domanda di cooperazione, ne informerà tempestivamente la Parte richiedente, indicando eventuali altri Organismi nazionali competenti per l'esecuzione della stessa.
4. L'esecuzione della richiesta di cooperazione può essere rifiutata, in tutto o in parte, se la Parte richiesta consideri che essa possa arrecare danno alla sovranità, sicurezza o ad altri interessi dello Stato, o configga con la sua legislazione interna o con gli obblighi internazionali. In questo caso le Parti, prima di prendere una decisione sul rifiuto di assistenza, si consulteranno allo scopo di verificare la possibilità di dar luogo ad altre soluzioni, in linea con l'ordinamento giuridico interno.
5. In caso di totale o parziale rifiuto dell'esecuzione della richiesta, la Parte interessata ne informa l'altra Parte specificandone i motivi.
6. La Parte richiesta, su istanza della Parte richiedente, può consentire ai rappresentanti di quest'ultima di essere presenti durante l'esecuzione della richiesta nel proprio Stato, se ciò non contrasta con la normativa interna.



7. Se la Parte richiesta ritiene che l'esecuzione immediata dell'istanza possa arrecare danno ad un procedimento penale o ad altra attività investigativa o giudiziaria in corso nel suo territorio, può ritardare l'esecuzione informando la Parte richiedente.

#### Articolo 8

#### Confidenzialità delle informazioni e dei documenti ricevuti

Le Parti concordano che i dati personali sensibili trasmessi nel quadro del presente Accordo saranno:

- utilizzati unicamente per gli scopi da esso previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle Convenzioni internazionali sui diritti umani e nel diritto interno;
- conformemente al diritto interno di ciascuna delle Parti, protetti con gli stessi criteri che si applicano ai dati nazionali;
- utilizzati unicamente per le finalità per le quali sono stati richiesti e non potranno essere divulgati a terzi senza il preventivo ed esplicito assenso della Parte che li ha forniti;
- utilizzati ai soli fini di polizia e per le ragioni espressamente indicate nella richiesta.

#### Articolo 9

#### Oneri finanziari

Gli oneri finanziari connessi all'esecuzione della richiesta di cooperazione saranno a carico della Parte richiesta, fatti salvi diversi accordi intervenuti tra le Parti. I costi relativi allo svolgimento di visite, corsi, incontri, seminari ed altro, saranno sostenuti dalla Parte nel cui territorio essi avvengono. Le spese di missione, vitto ed alloggio del personale che si reca nel territorio dell'altro Stato saranno sostenute dal Paese di appartenenza, salvo che le Parti concordino diversamente.



**Articolo 10**  
**Organi competenti per l'applicazione dell'Accordo**

1. La cooperazione prevista nel presente Accordo sarà attuata dai seguenti Organi indicati dalle Parti:
  - per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale per i Servizi Antidroga - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ministero dell'Interno;
  - per la Repubblica Islamica dell'Afghanistan: Ministero per le Attività Antidroga, Direzione Nazionale della Sicurezza e Ministero dell'Interno.
2. Le Parti stabiliranno i canali, le modalità e i punti di contatto nell'ambito dei rispettivi Organismi al fine di assicurare una cooperazione pronta ed efficace.
3. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti sopravvenuti, per via diplomatica.

**Articolo 11**  
**Verifica dello stato di attuazione del presente Accordo  
e dei risultati della collaborazione bilaterale**

1. Per la verifica e la valutazione dello stato di attuazione del presente Accordo e dell'efficacia della cooperazione bilaterale, le Parti organizzeranno Gruppi di lavoro congiunti e incontri che si svolgeranno, su base di reciprocità, nei due Paesi.
2. Analoghe iniziative saranno realizzate ogni qual volta si riterrà necessario incontrarsi per migliorare l'efficacia della cooperazione e per mettere a punto strategie e piani di intervento condivisi.

**Articolo 12**  
**Soluzione delle controversie**

Qualsiasi controversia circa l'interpretazione del contenuto del presente Accordo o della sua corretta applicazione, formerà oggetto di consultazioni e negoziazioni tra le



Parti.

### **Articolo 13 Emendamenti**

1. Il presente Accordo potrà essere emendato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo il compimento della stessa procedura eseguita per l'entrata in vigore dell' Accordo.

### **Articolo 14 Entrata in vigore, durata e denuncia**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
2. L'Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, prorogabile automaticamente per uguali periodi, salvo che una delle Parti comunichi all'altra, per iscritto e per i canali diplomatici, l'intenzione di non prorogarlo con un preavviso di almeno sei mesi dalla data di scadenza.
3. Qualsiasi delle Parti potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica attraverso i canali diplomatici. La denuncia avrà effetto alla scadenza del sesto mese dalla data di ricezione della notifica.
4. La denuncia del presente Accordo non impedirà alle Parti di continuare ad eseguire le richieste di cooperazione.



IN FEDE DI CHE, i sottoscritti — debitamente autorizzati dai rispettivi Governi — hanno firmato e sancito il presente Accordo in due originali, ciascuno nella lingua italiana, dari e inglese, tutti facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, farà fede il testo inglese.

Fatto a ROMA, il giorno 02, del mese di GIUGNO, dell'anno 2011 (che corrisponde al 1390 del calendario afghano).



Per il Governo  
della Repubblica Italiana  
Il Capo Delegazione



Per il Governo  
della Repubblica Islamica dell'Afghanistan  
Il Capo Delegazione



**COOPERATION AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF  
AFGHANISTAN ON PREVENTING AND COMBATING ILLICIT  
TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC  
SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, hereinafter referred to as "Parties",

**AWARE** that illicit cultivation, production, manufacturing, trafficking and consumption of narcotic drugs and psychotropic substances, hereinafter referred to as "drugs", pose a serious threat to public health, safety and welfare;

**CONVINCED** of the need to improve international cooperation in order to intensify the monitoring and control activity regarding chemical precursors with the aim of preventing their diversion from the legal market into the illicit market;

**CONSCIOUS** that the proceeds of illicit trafficking in drugs and chemical precursors significantly contribute to reinforce the power of criminal organizations, thus seriously undermining the rule of law and the development of the legal economy;

**TAKING INTO ACCOUNT** the provisions contained in the Single Convention on Narcotic Drugs of 30 March 1961, as amended by the Protocol of 25 March 1972; the Convention on Psychotropic Substances of 21 February 1971; the Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 20 December 1988; the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000 and related Protocols;

**HAVING** mutual **INTEREST** to cooperate in order to identify and dismantle criminal organisations engaged in the illicit trafficking in drugs and chemical precursors;

**REAFFIRMING** the will of both Parties to cooperate with the relevant international and regional Organizations, and in particular with the United Nations;

**REAFFIRMING** the principles endorsed in the extraordinary session of the United Nations General Assembly on narcotic drugs held in June 1998 as well as the political declaration and the action plan on international cooperation in view of an integrated and balanced strategy to fight against the global problem of drugs, endorsed by the High-Level Segment of the Committee on Narcotic Drugs on 12 March 2000.



**BEARING IN MIND** the principles of sovereignty, equality, mutual respect, shared responsibility and reciprocity of the States;

**WISHING** to further consolidate the friendship relations existing between the two Countries;

Have agreed on the following:

### **Article 1 Definitions**

For the purposes of this Agreement, "drugs" shall mean:

1. Narcotic drugs, i.e. any natural or synthetic substance, indicated in Tables I and II of the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol.
2. Psychotropic substances: any natural or synthetic substance or any natural material indicated in Tables I, II, III and IV of the 1971 Single Convention on Psychotropic substances.

"Chemical precursors" shall mean the substances used to produce, manufacture and/or prepare illicit drugs and psychotropic substances.

### **Article 2 Scope of Implementation**

Cooperation between the Parties shall also include, in addition to the substances defined in art. 1, any known and future synthetic drug, as well as any other narcotic and psychotropic substance or chemical precursor declared illegal by the competent international bodies and considered as such also by the legislation in force in the two Countries.

### **Article 3 Object**

1. The Parties shall commit themselves to promote and implement effective forms of collaboration and cooperation to prevent and combat drugs illicit trafficking as well as the criminal organisations involved



2. The Parties shall commit themselves to provide mutual assistance and cooperation, in compliance with their respective legislation and the international obligations undertaken by the two Countries.
3. The cooperation under this Agreement shall not concern judicial assistance in criminal matters and extradition.

#### **Article 4** **Areas of Cooperation**

In order to achieve the objectives of this Agreement, the Parties shall promote cooperation in the following areas:

1. Prevention and countering of illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances and chemical precursors.
2. Study, research and possible joint analyses on criminal organisations involved in drugs trafficking, and possible planning of ad hoc intervention strategies.
3. Constant and mutual updating on criminal phenomena linked to drugs illicit trafficking and abuse that may be of interest to the other Party.
4. Education and training of the personnel involved in anti-drug activities.
5. New technical/scientific and investigation methodologies to effectively combat international criminal organisations engaged in illicit trafficking in drugs, precursors and essential chemicals.
6. Attendance at courses, seminars, conferences and meetings on issues of mutual institutional interest.
7. Mutual and constant updating on the introduction in their respective Countries of new operational rules and procedures to prevent and combat illicit trafficking in drugs and chemical precursors, organised crime, laundering and reutilization of illicit proceeds, seizure and confiscation of assets and goods.
8. Any other area of mutual interest identified and agreed upon by the Parties.

#### **Article 5** **Modalities of cooperation**

Cooperation between the Parties under this Agreement shall be implemented in the following manners:



1. Systematic and detailed exchange - upon request or on their own initiative - of information, including operational data, on the following:

- drug situation in their respective Countries and crime threat assessment;
- new types of drugs introduced onto the market, including synthetic drugs;
- places and methods of production and manufacturing;
- channels and means used for the transport, as well as concealment modalities;
- local and international criminal groups involved in drugs and precursors trafficking, as well as in the laundering of its proceeds: structure, organisation, associates, modus operandi, criminal areas of interest, possible weak points of the said groups;
- legal instruments as well as technical and scientific means useful to improve prevention and countering of illicit trafficking in drugs and chemical precursors;
- criminal threat situation;
- individuals, companies and bodies suspected of being involved in the international trafficking in drugs and chemical precursors, of mutual interest;
- place of origin, procurement sources, modalities of transport, concealment and illicit utilization of chemical precursors;
- legislation and procedures in force in the two Countries to seize and confiscate goods and assets deriving from illicit drugs trafficking, also taking account of the innovations introduced, on an international level, by the recalled United Nations Convention against Transnational Organised Crime, signed in Palermo on 12 December 2000;
- training of anti-drug police staff, also on the use of technologies and means, including computer, telematic and laboratory technologies, for the monitoring of places and persons that are suspected of being involved in the offences envisaged by this Agreement;
- use of canine units, scientific equipment and technical means to detect and seize drugs concealed on persons as well as in land, air and sea transport means.

2. The Parties shall also commit themselves to mutually cooperate in the following aspects:

- execution of special investigation techniques, such as controlled deliveries and undercover operations;
- possible technical and judicial assistance by experts of the two Parties;
- exchange, in case of need, of samples and results of the analysis of seized drugs in order to identify places and criminal organisations responsible for the illicit production and trafficking.

3. Setting up of joint working groups and exchange of experts



4. Organization of periodic meetings to jointly assess the status of cooperation and draw up possible strategies and specific intervention plans in order to halt drug trafficking, identify and dismantle the criminal networks involved.
5. Possible additional modalities of cooperation agreed upon by the Parties.

#### Article 6

#### Cooperation and Assistance Requests

1. Cooperation and possible assistance requests regarding the implementation of the activities envisaged by this Agreement shall be made in writing in the following languages: Italian or English for the requests/checks made by the Afghan Authorities; Dari or English, for those made by the Italian Authorities.
2. Requests shall be addressed to the bodies indicated by the Parties and mentioned in article 10 of this Agreement.
3. In urgent cases, requests can be also submitted orally, but they shall be confirmed in writing as soon as possible.
4. Cooperation requests shall contain the following:
  - name of the requesting body;
  - name of the requested body;
  - purpose of and grounds for the request, together with a short description of the "case";
  - any other information which may assist in better understanding the request and executing it.

#### Article 7

#### Execution of the requests

1. The requested Party may request additional information of the other Party, if necessary to execute the request.
2. Cooperation requests shall be executed by the competent body of the requested Party at its earliest convenience. If a request cannot be executed in due time, the



- requested Party shall inform the requesting Party and indicate the related difficulties.
3. If the requested Party is not competent to execute the cooperation request it shall inform immediately the requesting Party and indicate any other national body competent to execute said request.
  4. The execution of the cooperation request may be refused wholly or partially if the requested Party deems it to be detrimental to the sovereignty, security or other interests of the State or to be in conflict with its domestic legislation or international obligations. In this case the Parties – before taking a decision on the refusal of the assistance requested – shall consult in order to establish whether other solutions are possible, in compliance with their domestic legislation.
  5. In case of total or partial refusal of executing a request, the Party concerned shall inform the other Party and specify the relevant reasons.
  6. The requested Party may allow – upon request of the requesting Party – the representatives of the latter to be present during the execution of the request in its State, if it does not conflict with its domestic legislation.
  7. If the requested Party holds that the immediate execution of the request may be prejudicial to a criminal proceeding or any other investigative or judicial activity carried out on its territory it can delay said execution by informing the requesting Party.

#### **Article 8**

#### **Confidentiality of the information and documents received**

The Parties agree that sensitive personal data transmitted in the framework of this Agreement:

- shall be used only for the purposes envisaged by it and shall comply with the provisions contained in international conventions on human rights and in their domestic law;



- shall be protected according to the same standards applying to national data, in compliance with the domestic law of both Parties;
- shall be used only for the purposes for which they were requested and they shall not be circulated to third parties without the prior and explicit consent of the Party supplying them;
- shall be used only for police purposes and for the reasons clearly stated in the request.

#### **Article 9** **Financial burdens**

The financial burdens relating to the execution of the cooperation request shall be borne by the requested Party unless otherwise agreed upon by the Parties. The costs of visits, courses, meetings, seminars and other shall be borne by the Party on the territory of which they will take place. The expenses of missions, board and lodging of the staff travelling to the territory of the other State shall be borne by their country of origin unless otherwise agreed upon by the Parties.

#### **Article 10** **Authorities competent for the implementation of the Agreement**

1. The cooperation envisaged in this Agreement shall be carried out by the following authorities indicated by the Parties:
  - For the Italian Republic: the Central Directorate for Anti-Drug Services – Public Security Department – Ministry of the Interior;
  - For the Islamic Republic of Afghanistan: Ministry of Counter Narcotics, National Directorate of Security and Ministry of Interior.
2. The Parties shall establish channels, modalities and contact points within their respective bodies with a view to ensuring a prompt and effective cooperation.
3. The Parties shall commit themselves to timely communicating possible changes through diplomatic channels.



**Article 11****Assessment of the state of implementation of this Agreement and of the results of bilateral cooperation**

1. With a view to checking and assessing the state of implementation of this Agreement as well as the effectiveness of bilateral cooperation the Parties shall organize joint working groups and meetings to take place in both countries on a mutual basis.
2. Similar initiatives shall be taken whenever meetings will be held necessary in order to improve an effective cooperation and develop joint strategies and intervention plans.

**Article 12****Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation of the content of this Agreement or of its correct implementation shall be the object of consultations and negotiations between the Parties.

**Article 13****Amendments**

1. This Agreement may be amended by mutual consent of the Parties.
2. The amendments shall enter into force after completing the same procedure followed for the entry into force of the Agreement.

**Article 14****Entry into force, duration and termination**


1. This present Agreement shall enter into force on the date of receipt of the second




- of the two written notifications by which the Parties shall officially notify each other that any procedures required in their respective countries have been completed.
2. The Agreement shall remain in force for a period of five years which can be extended automatically for equal periods, unless either Party notifies the other Party in writing of its intention not to extend the Agreement, through diplomatic channels and at least six months before the date of expiry.
  3. Either Party may terminate this Agreement by notice through diplomatic channels. Termination shall take effect after six months from the date of receipt of the relevant notice.
  4. Termination of this Agreement shall not prevent the Parties from continuing to execute cooperation requests.

IN WITNESS THEREOF the undersigned – duly authorized thereto by their respective Governments – have signed and sealed this Agreement in two originals, each in the Italian, Dari and English languages, all texts being equally authentic. In case of differing interpretations, the English text shall prevail.

Done at ROME, on this day 02 of JUNE in this year 2011 (which corresponds to 1390 in the Afghan calendar).



For the Government of  
the Italian Republic  
The Head of Delegation



For the Government of  
The Islamic Republic of Afghanistan  
The Head of Delegation



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 4,00

*Stampato su carta riciclata ecologica*

